

Codice DB1106

D.D. 22 novembre 2010, n. 1320

L.R.63/78, art. 18. Contributi in capitale a favore di imprenditori agricoli per la sostituzione di colture arboree colpite da organismi nocivi diffusibili. Impegno di spesa di Euro 3.476,52 (Cap. 264370/2010).

Il Decreto Ministeriale 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico delle rosacee (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica" stabilisce che i Servizi fitosanitari regionali effettuino ogni anno indagini sistematiche mirate ad accertare la presenza del batterio sulle specie di rosacee ospiti, coltivate e spontanee dei generi *Amelanchier*, *Chaenomeles*, *Crataegus*, *Cotoneaster*, *Cydonia*, *Eriobotrya*, *Malus*, *Mespilus*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Sorbus* e *Stranvaesia*, e, nel caso di ritrovamento di focolai di infezione, pongano in atto tutte le misure obbligatorie previste dal Decreto ministeriale, compreso l'estirpo delle piante.

Nel 2008 sono state riscontrate per la prima volta in Piemonte, nel comune di Centallo, infezioni di colpo di fuoco batterico (*E. amylovora*) in due frutteti contigui di pero. Nel focolaio sono state attuate le misure obbligatorie di eradicazione del batterio.

Nella situazione piemontese, attivare tutti gli strumenti, compreso l'intervento finanziario, è indispensabile per ottenere la tempestiva eradicazione dell'unico focolaio di *E. amylovora* ritrovato nel 2008. La tempestività è fondamentale al fine di prevenire la diffusione del batterio sul territorio e nelle piante spontanee suscettibili.

La malattia risulta particolarmente pericolosa per le coltivazioni di pero e di melo ed in Italia ha già causato danni molto rilevanti, in particolare nei pereti emiliani e nei meleti altoatesini. Occorre pertanto adottare tutte le misure necessarie ad impedirne l'introduzione in altre zone, tenendo conto dei più importanti mezzi di diffusione del batterio.

La principale fonte di diffusione della malattia, soprattutto a lunga distanza, è il commercio di specie sensibili, specialmente quelle ornamentali, sulle quali la sintomatologia risulta piuttosto atipica.

Nella diffusione a breve distanza del patogeno un ruolo di rilievo è svolto invece dalle api le quali, dopo aver bottinato sui fiori delle piante infette, visitano quelli delle piante sane, infettandole; a tale proposito il D.P.R. 8.II.1954 n° 320 "Regolamento di polizia veterinaria" all'art. 154 individua in almeno 3 Km il raggio di volo delle api stesse.

Con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 19/02/2009 – "Applicazione in provincia di Cuneo del D.M. 10.09.1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica"" sono state definite alcune misure di emergenza per evitare la diffusione della malattia tra cui l'istituzione, in provincia di Cuneo, di una zona di sicurezza, interessante parte dei Comuni di Centallo, Cuneo e Tarantasca (zona con raggio di 1,2 Km. dalle coordinate UTM-ED50 385282E 4927438N, dove è localizzato il focolaio 2008).

Con Determinazione Dirigenziale del 20 gennaio 2010, n. 47 – "Ulteriori disposizioni in merito all'applicazione in provincia di Cuneo del D.M. del 10/09/1999 n. 356 "Regolamento recante misure

per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica" è stata nuovamente istituita la zona di sicurezza.

Il focolaio è presente in due frutteti contigui, accatastati al foglio n° 28, particelle n° 10, 130 e 131 (impianto del 2008) e foglio n° 28, particelle n° 33, 47 e 77 (impianto del 1996), condotti dall'Az. Agr. Alpi Marittime Bio Frutta di Allione Francesca, Via P. Bellino 12, 12020 Tarantasca (CN).

Con la comunicazione dell'11/02/2010 prot. n. 3729/DB11.06, si è provveduto ad ingiungere le misure di profilassi compreso l'estirpo e la distruzione delle piante infette come previsto dal Decreto Ministeriale 10 settembre 1999, n. 356.

Nel corso del sopralluogo del 09/11/2010 sono stati accertati l'estirpo e la distruzione di 74 piante di pero (verbale n. 1, prot. 29921/DB11.06 del 09/11/2010).

Il Decreto Ministeriale 10 settembre 1999, n. 356, all'art. 14 prevede che le regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, possono stabilire interventi di sostegno alle aziende per gli interventi di estirpo.

La Legge n. 206 del 1° luglio 1997, "Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi" prevede la concessione di contributi in conto capitale per l'estirpazione ed il reimpianto di alberi di rosacee colpiti da infezioni di *Erwinia amylovora*, riconosciuti contaminati dai Servizi fitosanitari regionali. La Legge definisce l'importo del contributo anche in base all'età dell'albero.

La D.G.R. n. 20-12798 del 14/12/2009 «D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Organizzazione dei sistemi di controllo per l'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria» incarica la Direzione DB1100 - Settore Fitosanitario regionale di adottare le istruzioni operative di riferimento per l'attuazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria di nuova emanazione individuando nel responsabile del Settore Fitosanitario regionale il responsabile del procedimento.

La D.D. n. 1339 del 17/12/2009 "Approvazione delle modalità operative relative all'applicazione dei Decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria" definisce i criteri e le modalità organizzative di applicazione degli interventi regionali di lotta obbligatoria e prevede che la Regione Piemonte, allo scopo di sostenere il programma di contenimento degli organismi nocivi, solo nella prima fase di comparsa e in relazione alla gravità della situazione sul territorio regionale e alla disponibilità finanziaria, può prevedere contributi ai produttori a titolo di rimborso per sostenere l'estirpo delle piante infette, la distruzione, il reimpianto di colture produttive interamente estirpate, il mancato reddito, predisponendo, le modalità e/o i procedimenti connessi a tali aiuti.

L'attuale situazione del focolaio presente in due frutteti contigui, accatastati al foglio n° 28, particelle n° 10, 130 e 131 (impianto del 2008) risulta essere rientrare fra i criteri di previsti nella D.D. n. 1339 del 17/12/2009 considerando che le misure di profilassi poste in essere risultano essere efficaci.

Con comunicazione del 09/11/2010 (protocollo Settore Fitosanitario 30083/DB11.06 dell'11/11/2010) l'Az. Agr. Alpi Marittime Bio Frutta di Allione Francesca ha inoltrato al Settore

Fitosanitario richiesta di contributo per un importo pari a € 3.476,52 relativo all'estirpo di 74 piante di pero e al mancato reddito.

La L.R. 12 ottobre 1978, n° 63, ed in particolare l'art. 18, prevede, tra l'altro, che la Regione, possa concedere contributi in capitale per il pagamento delle spese per l'acquisto di piantine esenti da malattie in caso di insorgenza di infestazioni ed infezioni che impongano, ai fini della difesa fitosanitaria, l'estirpazione delle piante.

In considerazione:

- del permanere nell'area considerata, altamente frutticola, del rischio di diffusione di *Erwinia amylovora* a partire dall'unico focolaio esistente;
- delle gravose misure di profilassi poste in essere dal Settore Fitosanitario in collaborazione con l'Azienda Agricola Alpi Marittime Bio Frutta di Allione Francesca;
- del tempestivo estirpo delle piante di pero situate nell'impianto colpito dal colpo di fuoco batterico (*E. amylovora*) da parte dell'Azienda Agricola Alpi Marittime Bio Frutta di Allione Francesca;
- del danno produttivo derivante dalle misure eradicative imposte dal Settore Fitosanitario.

Si ritiene pertanto:

- di ritenere ammissibile la richiesta di contributo, per un importo pari a € 3.476,52, relativo all'estirpo di 74 piante di pero e al mancato reddito, avanzata dall'Azienda Agricola Alpi Marittime Bio Frutta di Allione Francesca, Via P. Bellino 12, 12020 Tarantasca (CN);
- di ritenere congruo l'importo di € 3.476,52 richiesto verificato sulla base dei parametri previsti dalla Legge n. 206 del 1° luglio 1997, "Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi" per le piante nel terzo anno di impianto (€ 46,48/pianta);

Visto lo stanziamento iscritto sul Capitolo di spesa 264370/2010 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

vista l'assegnazione n. 100757 sul capitolo 264370/2010 disposta con la DGR 3-13050 del 19.01.2010 e DGR 1- 589 del 09/09/2010 a favore della Direzione DB1100 (UPB DB11062);

vista la DGR 19-201 del 21.06.10: "Bilancio di previsione per l'anno 2010. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie";

vista la DGR 19-338 del 19.07.2010: "DGR 19-201 del 21.06.2010 Bilancio di previsione per l'anno 2010. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie": integrazione e modifica;

vista la D.G.R. n. 1-589 del 09/09/2010 con la quale sono stati approvati gli obiettivi dei Direttori regionali, così come inseriti nella parte I del Programma Operativo 2010, e le assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli stessi;

vista la nota prot. n. 28503/DB11.00 del 21 ottobre 2010 a firma del Responsabile della Direzione Regionale DB1100 che autorizza, per l'esercizio in corso, i Responsabili di Settore all'assunzione degli impegni di spesa riguardanti le attività di competenza, nei limiti ed obiettivi previsti dalla citata deliberazione n. 1-589 del 09/09/2010;

vista il D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, nonché il D.P.R. del 3 giugno 1998, n. 252;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del Dlgs. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.R. 23/08;

Visto l'art. 18 della L.R. 63/78;

Vista la L.R. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

Vista la L.R. 15/2010 : "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010 – 2012";

Vista la L.R. 18/2010: "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie";

Vista la DGR n. 3-13050 del 19.01.2010;

Vista la DGR n. 19-201 del 21.06.10;

Vista la DGR n. 19-338 del 19.07.10;

Vista la D.G.R. n. 1-589 del 09/09/2010;

determina

- di ritenere ammissibile e di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, il contributo per un importo pari a € 3.476,52, relativo all'estirpodi 74 piante di pero e al mancato reddito a favore dell'Azienda Agricola Alpi Marittime Bio Frutta di Allione Francesca, Via P. Bellino 12, 12020 Tarantasca (CN);
- di ritenere congruo l'importo di € 3.476,52 richiesto dall'Azienda Agricola Alpi Marittime Bio Frutta di Allione Francesca, verificato sulla base dei parametri previsti dalla Legge n. 206 del 1° luglio 1997, "Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi";
- di impegnare la somma di Euro 3.476,52 sul capitolo di spesa n. 264370/2010 (assegnazione n. 100757) del bilancio di previsione per l'anno 2010 a favore dell'Azienda Agricola Alpi Marittime Bio Frutta di Allione Francesca, P. Bellino 12, 12020 Tarantasca (CN);
- di autorizzare la liquidazione della somma di Euro 3.476,52 all'Azienda Agricola Alpi Marittime Bio Frutta di Allione Francesca, a seguito di richiesta di erogazione del contributo presentata dall'azienda stessa.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Giacomo Michelatti